

Circolare e Scadenziario 07 2015

Notizie in sintesi

CONTROLLI FISCALI E VOLUNTARY DISCLOSURE

- La Guardia di Finanza ha emanato una circolare relativa alle modalità di controllo fiscale successive all'adesione, da parte del contribuente, alla procedura di voluntary disclosure.
- Qualora emerga che l'istanza del contribuente punta alla regolarizzazione di violazioni riconducibili a dati in possesso della Guardia di Finanza, la stessa non intraprenderà azioni di sorta.
- Qualora l'eventuale istruttoria dell'Agenzia delle Entrate dovesse terminare con l'inammissibilità della procedura o con il mancato perfezionamento della stessa, sarà invece necessario avviare l'azione ispettiva.

BONUS PER INSTALLAZIONE CONDIZIONATORE

- L'installazione di un condizionatore può essere agevolata con il bonus per la ristrutturazione edilizia, pari al 50% di detrazione Irpef, oppure con la detrazione del 65% prevista per il risparmio energetico; la scelta dell'agevolazione dipende dalla tipologia dell'impianto installato.

REGOLARIZZAZIONE STUDI DI SETTORE

- L'Agenzia delle Entrate ha iniziato a inviare 190.000 avvisi che invitano i contribuenti a mettersi in regola in relazione agli studi di settore.
- Le comunicazioni riguardano, in particolare, i soggetti che, seppure potenzialmente obbligati, non hanno provveduto a presentare i modelli per gli studi di settore nel corso della scorsa annualità.
- Il regime premiale è applicabile unicamente a imprese individuale e lavoratori autonomi, con esclusione delle società, e solamente se la regolarità si verifica con riferimento a tutti gli indicatori.

ANTIECONOMICITÀ DELLE SPESE E REDDITO D'IMPRESA

- Le rettifiche basate sull'antieconomicità di una spesa devono essere ricondotte all'inerenza. Pertanto, incombe sull'Amministrazione l'onere di rappresentare i motivi per i quali non vi è collegamento tra spesa e attività svolta dall'impresa.
- Qualora la spesa sia ritenuta troppo alta si rientra nel campo delle presunzioni semplici e spetta quindi alle Entrate provare i motivi per i quali quella spesa è da ritenersi deducibile in misura inferiore.

BUONI PASTO

- Dal 1.07.2015 la quota dei buoni pasto non soggetta a tassazione aumenta da € 5,29 a € 7,00 per i ticket elettronici.
- Il valore detassato relativo ai buoni pasto cartacei rimarrà, invece, pari a € 5,29.

DURC ON LINE

- L'Inps ha fornito indicazioni sulla procedura relativa alla gestione telematica del Durc, anche per quanto concerne la correzione di eventuali errori.
- La gestione telematica avrà inizio dal 1.07.2015.

Proroga versamenti

Il D.P.C.M. 9.06.2015 ha disposto la **proroga dei versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore**. Per gli stessi soggetti sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni i cui termini sono ordinariamente fissati al 16.06.2015; quindi, non solo l'Irpef e l'Ires, ma anche, per esempio, la cedolare secca sugli affitti, le imposte patrimoniali (Ivte e Ivafe), i contributi previdenziali, nonché il diritto annuale alla Camera di Commercio.

SOGGETTI NON INTERESSATI DALLA PROROGA

- Non possono beneficiare della proroga i soggetti non interessati dagli studi di settore, quali:
 - le persone fisiche, non titolari di partita IVA;
 - i soggetti tenuti all'applicazione dei parametri e comunque i contribuenti per i quali non sono stati elaborati gli studi di settore, compresi gli enti non commerciali in regime L. n. 398/1991 soggetti a Ires;
 - gli imprenditori agricoli o coltivatori diretti in possesso di partita IVA, titolari esclusivamente di reddito agrario;
 - i soggetti che hanno conseguito ricavi/compensi di ammontare superiore a € 5.164.569;
 - i soci di S.r.l. non trasparenti (ad eccezione dei contributi previdenziali).

Tavola n. 1

Scadenze dei versamenti dopo la proroga

Contribuenti interessati ³				Attività con studi di settore	Ordinarie scadenze		Nuove scadenze (con proroga)	
					Senza interessi	Con interessi	Senza interessi	Con interessi
Persone fisiche	Privati ¹⁻⁴			----	16.06.2015	16.07.2015	----	----
	Titolari di partita IVA			No ¹				
				Si ²	16.06.2015	16.07.2015	6.07.2015	20.08.2015
Società di persone	---			No ¹	16.06.2015	16.07.2015	-----	-----
					Si ²	16.06.2015	16.07.2015	6.07.2015
Società di capitali Esercizio solare	Agevolazioni del bilancio	Entro 120 giorni	30.04.2015	No ¹	16.06.2015	16.07.2015	-----	-----
				Si ²	16.06.2015	16.07.2015	6.07.2015	20.08.2015
		Entro 180 giorni per particolari esigenze	31.05.2015	No ¹	16.06.2015	16.07.2015	-----	-----
				Si ²	16.06.2015	16.07.2015	6.07.2015	20.08.2015
				---	16.07.2015	20.08.2015	-----	-----
Note	1. Per contribuenti minimi e i soggetti che partecipano a società di persone, società di capitali trasparenti, associazioni e collaboratori di imprese familiari che svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore il termine è prorogato al 6.07.2015 senza interessi, ovvero al 20.08.2015 con l'applicazione della maggiorazione dello 0,40%. 2. Con ricavi inferiori a € 5.164.569,00 e tenuti, in base ai termini ordinari, a effettuare i versamenti entro il 16.06.2015. 3. Per i versamenti derivanti dalla dichiarazione dei redditi e Irap; sono differiti i versamenti di tutte le imposte risultanti dalle dichiarazioni e non solo l'Irpef e l'Ires. 4. Per i soci di S.r.l. non trasparenti esercenti attività soggette agli studi di settore, iscritti alla Gestione Ivs, la proroga riguarda i soli contributi previdenziali (Ris. Ag. Entrate n. 173/E/2007).							



Acconti delle imposte dirette

I contribuenti, nel corso dell'anno 2015, sono tenuti al versamento di acconti in relazione al debito d'imposta che risulterà dalla dichiarazione presentata nel 2015. L'acconto può essere calcolato sulla base dell'imposta dovuta per l'anno precedente, oppure sull'imposta stimata per l'anno in corso. L'acconto Irpef e Ires per l'anno 2015 è dovuto nella misura del 100%, sia per le persone fisiche sia per le società di capitali.

PERSONE FISICHE	Fino a € 51,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 52,00 a € 257,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica rata entro il mese di novembre (30.11.2015). <p>Tutti gli importi indicati in dichiarazione sono espressi in unità di euro; l'acconto risulta perciò dovuto qualora l'importo del rigo RN34 risulti pari o superiore a € 52,00.</p>	
	Da € 258,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il 16.06.2014¹⁻², senza maggiorazione. • Nella misura del 40%.
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il mese di novembre (30.11.2015). • Nella misura del 60%.
SOCIETÀ DI CAPITALI	Fino a € 20,00	Non è dovuto alcun acconto.	
	Da € 21,00 a € 253,00	<ul style="list-style-type: none"> • Acconto nella misura del 100%. • Versamento in unica soluzione nell'11° mese di esercizio. 	
	Da € 254,00	1° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Entro il giorno 16 del 6° mese successivo alla chiusura del periodo d'imposta², senza maggiorazione. • Nella misura del 40% (40% del 100%).
		2° acconto	<ul style="list-style-type: none"> • Nell'11° mese dell'esercizio. • Nella misura del 60% (60% del 100%).
ACCONTO IRAP	Persone fisiche	<ul style="list-style-type: none"> • L'acconto dell'Irap è dovuto nella misura del 100%, a condizione che l'importo su cui commisurare l'acconto superi € 51,00. • Il versamento dell'acconto deve essere effettuato in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1^a, pari al 40%, entro il 6.07.2015²; - 2^a, pari al 60%, entro il mese di novembre 2015 (30.11.2015). • Il versamento della 1^a rata non è dovuto se di importo non superiore a € 103,00; in tal caso, si effettua un versamento unico entro novembre. 	
	Società di persone		
	Soggetti Ires	<ul style="list-style-type: none"> • Per i soggetti Ires l'acconto è dovuto nella misura del 100%, purché l'importo su cui commisurare l'acconto sia superiore a € 20,00, da versare in 2 rate: <ul style="list-style-type: none"> - 1^a, pari al 40% (del 100%), (importo minimo di € 103,00), entro lo stesso termine per il versamento dell'imposta a saldo del periodo oggetto della dichiarazione; - 2^a, pari al 60% (del 100%), entro l'11° mese del periodo d'imposta di competenza. 	

Note

1. La 1^a rata di acconto dell'Irpef può essere versata entro il 16.07.2015 con una maggiorazione dello 0,40%, oppure ratealmente, a condizione che il pagamento sia completato entro il mese di novembre.
2. Il D.P.C.M. 9.06.2015 ha prorogato il termine al 6.07.2015, e al 20.08.2015 con la maggiorazione dello 0,40% per:
 - i soggetti che esercitano un'attività per la quale è stato elaborato lo studio di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, che non siano esclusi dall'applicazione dello stesso a causa di ricavi/compensi superiori a € 5.164.569 e che sono tenuti, in base al termine ordinario, a effettuare il versamento delle imposte derivanti da mod. Unico/Irap 2015, entro il 16.06.2015. Non possono fruire della proroga, ad esempio, le società che approvano il bilancio nel mese di giugno avvalendosi del maggiore termine di 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio, in quanto le stesse sono "naturalmente" tenute ad effettuare i versamenti entro il 16.07 (20.08 con la maggiorazione dello 0,40%);
 - i soggetti titolari di redditi di partecipazione in società ex artt. 5, 115 e 116 Tuir, per le quali sussistono le condizioni per poter beneficiare della proroga;
 - i contribuenti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e lavoratori in mobilità (nuovi contribuenti minimi), ovvero il nuovo regime forfetario (art. 1, cc. 54-89 L. 190/2014) se svolgono attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.

Imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (Ivafe)

L'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (Ivafe) da persone fisiche residenti in Italia dal 2014 è pari al 2% del valore delle attività finanziarie. La base di calcolo è costituita dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari e i conti correnti, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività e, in mancanza, secondo il valore nominale o di rimborso. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW.

OGGETTO	<ul style="list-style-type: none">• Prodotti finanziari.• Conti correnti.• Libretti di risparmio.	Detenuti all'estero.
ESCLUSIONI	Dal 2014 sono escluse dall'ambito applicativo le partecipazioni estere, i finanziamenti soci, i metalli preziosi e le valute estere.	
SOGGETTI INTERESSATI	Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato. <ul style="list-style-type: none">• È possibile ritenere soggette all'imposta anche le persone fisiche:<ul style="list-style-type: none">- che detengono i prodotti finanziari per interposta persona o per il tramite di una fiduciaria;- straniere residenti, ai fini fiscali, in Italia per la maggior parte del periodo di imposta.	
BASE IMPONIBILE	Valore	<ul style="list-style-type: none">• Il valore è costituito dal valore di mercato, rilevato al termine di ciascun anno solare nel luogo in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di risparmio, anche utilizzando la documentazione dell'intermediario estero di riferimento per le singole attività. <i>in mancanza</i>• Secondo il valore nominale o di rimborso.
MISURA	2% annuo dal 2014. Per i conti correnti e i libretti di risparmio , l'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero è stabilita in misura fissa pari a € 34,20 . L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e al periodo di detenzione.	
VERSAMENTO	Il versamento dell'imposta è effettuato in acconto e a saldo, con le stesse modalità previste per l'Irpef. Il tributo deve essere assolto in sede di dichiarazione dei redditi.	
CREDITO DI IMPOSTA	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui sono detenuti i prodotti finanziari, i conti correnti e i libretti di deposito.	
DISPOSIZIONI APPLICABILI	Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.	

Imposta sul valore degli immobili situati all'estero (Ivie)

Soggetto passivo dell'imposta sul valore degli immobili situati all'estero è il proprietario dell'immobile, ovvero il titolare di altro diritto reale sullo stesso. L'imposta è dovuta proporzionalmente alla quota di possesso e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso; a tal fine, il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. L'imposta è stabilita nella misura dello 0,76% del valore degli immobili, costituito dal costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti e, in mancanza, secondo il valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile. Le persone fisiche residenti devono liquidare tale imposta nel quadro RW. Inoltre, gli immobili esteri non locati assoggettati a Ivie non concorrono alla formazione del reddito in Italia. Dal 2014 non è più riconosciuta la maggiorazione della detrazione di € 50,00 per ciascun figlio nel caso di abitazione principale.

AMBITO APPLICATIVO	Oggetto	Immobili situati all'estero, a qualsiasi uso destinati ¹ .	
	Soggetti	Persone fisiche residenti nel territorio dello Stato	<ul style="list-style-type: none"> • Proprietario dell'immobile. _____ ovvero _____ • Titolare di altro diritto reale sullo stesso.
IMPOSTA SUGLI IMMOBILI ALL'ESTERO	Aliquota	0,76%⁴	Non dovuta se l'importo non supera € 200,00.
		0,40% ⁴	<ul style="list-style-type: none"> • Per l'immobile adibito ad abitazione principale¹ e per le relative pertinenze spetta una detrazione dall'imposta per un massimo di € 200,00. • Per tali immobili opera l'effettivo sostitutivo Ivie-Irpef.
	Base imponibile	Valore dell'immobile	<ul style="list-style-type: none"> • Il valore è costituito da: <ul style="list-style-type: none"> - costo risultante dall'atto di acquisto o dai contratti; _____ <i>in mancanza</i> _____ - valore di mercato rilevabile nel luogo in cui è situato l'immobile, al termine di ciascun anno solare².
	Riproporzionamento	<ul style="list-style-type: none"> • L'imposta è dovuta proporzionalmente a: <ul style="list-style-type: none"> - quota di possesso; - mesi dell'anno nei quali si è protratto il possesso. <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-top: 5px;"> Il mese durante il quale il possesso si è protratto per almeno 15 giorni è computato per intero. </div>	
	Credito d'imposta	Dall'imposta si deduce, fino a concorrenza del suo ammontare, un credito d'imposta pari all'ammontare dell'eventuale imposta patrimoniale versata nello Stato in cui è situato l'immobile ³ .	
	Versamento	Il versamento dell'imposta è effettuato in acconto e a saldo, con le stesse modalità previste per l'Irpef.	
	Disposizioni applicabili	Per il versamento, la liquidazione, l'accertamento, la riscossione, le sanzioni e i rimborsi, nonché per il contenzioso, relativamente all'imposta si applicano le disposizioni previste per l'Irpef.	

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Tale disposizione dovrebbe applicarsi ai soggetti considerati fiscalmente residenti in Italia che, pur avendo trasferito la propria residenza all'estero e svolgendo la propria attività fuori dal territorio nazionale, mantengono il centro dei propri interessi familiari e sociali in Italia. 2. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti all'Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, il valore è quello utilizzato nel Paese estero ai fini dell'assolvimento di imposte sul patrimonio o sui trasferimenti (valore catastale). 3. Per gli immobili situati in Paesi appartenenti alla Unione Europea o in Paesi aderenti allo Spazio economico europeo che garantiscono un adeguato scambio di informazioni, dalla predetta imposta si deduce un credito d'imposta pari alle eventuali imposte di natura patrimoniale e reddituale gravanti sullo stesso immobile, non già detratte ai sensi dell'art. 165 del Tuir. 4. In proporzione alla quota di titolarità del diritto di proprietà o altro diritto reale e ai mesi dell'anno nei quali si è protratto tale diritto.
-------------	---

Alternatività IMU-Irpef per immobili

Per le abitazioni di lusso (di categoria A/1, A/8 e A/9), per le quali è dovuta l'IMU, sul reddito fondiario non sono dovute Irpef e addizionali. Viceversa, se l'abitazione principale non ha pagato l'IMU scatta l'imponibilità a Irpef, che può tuttavia essere evitata se l'importo è capiente nella deduzione per abitazione principale.

IMMOBILI NON LOCATI	Abitazione principale e pertinenze	Versata IMU 2014 <div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin: 5px auto; width: 80%;">Immobili A/1, A/8 o A/9 o pertinenze non tali ai fini IMU</div>		No Irpef 2014 Quadro RB, colonna 12, codice "2", colonna 16 e rigo RN50, colonna 1
		Non versata IMU 2014		Sì Irpef 2014 al 50% Deduzione di pari importo (quadro RB, colonna 18 e rigo RN2)
	Altro	Hanno scontato l'IMU	Situati nello stesso Comune dell'abitazione principale	Sì Irpef 2014 al 50% Quadro RB, colonna 12, codice "3". Reddito al 50% in colonna 13 e al 50% in colonna 17 (poi a rigo RN50 colonna 2)
			Non situati nello stesso Comune dell'abitazione principale	No Irpef 2014 Quadro RB, colonna 17 e rigo RN50, colonna 2
Non hanno scontato l'IMU		Sì Irpef 2014 Quadro RB, colonna 12, codice "1"		
IMMOBILI LOCATI	Sì IMU e Irpef			

Stesso modello per dichiarazione IMU e Tasi

Il MEF ha reso noto che non sarà predisposto uno specifico modello per la dichiarazione Tasi in quanto a tal fine può essere utilizzato il modello previsto per la dichiarazione IMU. In tale occasione il Ministero ha ribadito che il modello dichiarativo deve essere unico e valido su tutto il territorio nazionale e che la normativa non prevede la possibilità per i Comuni di predisporre propri modelli di dichiarazione (ancorché alcuni lo abbiano fatto). La dichiarazione deve essere presentata se, nel corso del 2014, ha avuto inizio il possesso degli immobili o sono intervenute variazioni rilevanti ai fini della determinazione dell'imposta non conoscibili al Comune (in quanto, per esempio, non presenti nel MUI).

DICHIARAZIONE IUC	Termine	I soggetti passivi presentano la dichiarazione relativa alla IUC (composta da IMU, Tasi e Tari) entro il termine del 30.06 dell'anno successivo alla data di inizio del possesso o della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.	
	Dichiarazione IMU	Con il D.M. 30.10.2012 il MEF ha approvato il modello da utilizzare per la dichiarazione IMU.	
	Dichiarazione Tasi	Il modello da utilizzare deve essere unico e valevole per l'intero territorio nazionale. Non è necessario approvare un nuovo modello in quanto può essere utilizzato quello previsto per la dichiarazione IMU.	
DICHIARAZIONE TASI	Modello unico nazionale	<ul style="list-style-type: none"> • Il modello di dichiarazione deve essere approvato dal Ministero. • I Comuni sono tenuti esclusivamente a mettere a disposizione il modello da utilizzare e non hanno la facoltà di predisporre lo stesso. 	
	Modello IMU	Il MEF non provvederà ad approvare uno specifico modello di dichiarazione Tasi in quanto, a tal fine può essere utilizzato quello approvato ai fini IMU con D.M. 30.10.2012.	Le informazioni necessarie al Comune per il controllo e l'accertamento dell'obbligazione tributaria, sia per quanto riguarda l'IMU sia per ciò che concerne la Tasi, sono sostanzialmente identiche.
	Immobili locati	Ai fini Tasi trova applicazione quanto previsto dalle istruzioni per la compilazione della dichiarazione IMU. La dichiarazione non deve essere presentata anche qualora il Comune sia in possesso dei dati relativi all'immobile locato.	<ul style="list-style-type: none"> • La dichiarazione non deve essere presentata nel caso di contratti di locazione e di affitto registrati a partire dal 1.07.2010, poiché da tale data al momento della registrazione devono essere comunicati al competente ufficio dell'Agenzia delle Entrate anche i relativi dati catastali. • Per i contratti di locazione e di affitto registrati precedentemente alla data del 1.07.2010, permane, invece, l'obbligo dichiarativo, a meno che i relativi dati catastali non siano stati comunicati al momento della cessione, della risoluzione o della proroga del contratto. • Motivazioni dell'esonero: <ul style="list-style-type: none"> - nell'ambito della propria potestà regolamentare, per il riconoscimento di particolari agevolazioni e riduzioni dell'aliquota applicabile, il Comune ha previsto l'assolvimento di specifici adempimenti da parte del contribuente, quale, ad esempio, la consegna del contratto o la presentazione di un'autocertificazione; - i dati sono desumibili dalle informazioni raccolte per altri tributi (ad esempio, il prelievo dei rifiuti).
			Nel caso in cui l'inquilino sia obbligato a presentare la dichiarazione Tasi, è possibile utilizzare la parte del modello dedicata alla "Annotazioni" per indicare il titolo (locatario) in base al quale l'immobile è occupato ed è sorta l'obbligazione tributaria.

Nuovo elenco Paesi black list per regime CFC

Il D.M. 30.03.2015, dando attuazione alle previsioni della Legge di Stabilità 2015, ha ridefinito l'elenco dei Paesi in relazione all'applicazione delle regole sulle CFC, modificando il D.M. 21.11.2001.

D.M. 21.11.2001 in vigore dal 11.05.2015		
Alderney (Isole del Canale)	Hong Kong	Niue
Andorra	Isola di Man	Nuova Caledonia
Anguilla	Isole Cayman	Oman
Antille Olandesi	Isole Cook	Polinesia francese
Aruba	Isole Marshall	Saint Kitts e Nevis
Bahamas	Isole Turks e Caicos	Salomone
Barbados	Isole Vergini britanniche	Samoa
Barbuda	Isole Vergini statunitensi	Saint Lucia
Belize	Jersey (Isole del Canale)	Saint Vincent e Grenadine
Bermuda	Kiribati (ex Isole Gilbert)	Sant'Elena
Brunei	Libano	Sark (Isole del Canale)
Filippine	Liberia	Seychelles
Gibilterra	Liechtenstein	Singapore
Gibuti (ex Afar e Issas)	Macao	Tonga
Grenada	Maldive	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Guatemala	Malaysia	Vanuatu
Guernsey (Isole del Canale)	Montserrat	
Herm (Isole del Canale)	Nauru	
Altri Paesi ricompresi negli Stati e territori black list, con specifiche esclusioni		
Bahrein	Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	
Emirati Arabi Uniti	Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta.	
Monaco	Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	

È stato completamente abrogato dal D.M. 30.03.2015 l'art. 3 D.M. 21.11.2001, che considerava black list i seguenti Stati e territori limitatamente ai soggetti e alle attività per ciascuno di essi indicate, quindi esclusi dal 1.01.2015.

Angola	Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall' <i>Oil Income Tax</i> , alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal <i>Foreign Investment Code</i> .
Antigua	Con riferimento alle <i>international business companies</i> , esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all' <i>International Business Corporation Act</i> , n. 28/1982, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18/1975.
Costarica	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia.
Dominica	Con riferimento alle <i>international companies</i> esercenti l'attività all'estero.
Ecuador	Con riferimento alle società operanti nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi.
Giamaica	Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell' <i>Export Industry Encourage Act</i> e alle società localizzate nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i> .
Kenia	Con riferimento alle società insediate nelle <i>Export Processing Zones</i> .
Mauritius	Con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a corporate tax in misura ridotta, alle <i>Off-Shore Companies</i> e alle <i>International Companies</i> .
Portorico	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal <i>Puerto Rico Tax Incentives Act</i> del 1988 o dal <i>Puerto Rico Tourist Development Act</i> del 1993.
Panama	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella <i>Colon Free Zone</i> e alle società operanti nelle <i>Export Processing Zones</i> .
Svizzera	Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio".
Uruguay	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.

Nuovo elenco Paesi black list per indeducibilità dei costi

Il D.M. 27.04.2015 ha modificato la precedente elencazione dei Paesi black list ai fini della deducibilità dei costi (art. 110 Tuir), eliminando alcuni Stati o territori dal D.M. 23.01.2002.

D.M. 23.01.2002 in vigore dal 11.05.2015		
Alderney (Isole del Canale)	Herm (Isole del Canale)	Montserrat
Andorra	Hong Kong	Nauru
Anguilla	Isola di Man	Niue
Antille Olandesi	Isola Cayman	Nuova Caledonia
Aruba	Isole Cook	Oman
Bahamas	Isole Marshall	Polinesia francese
Barbados	Isola Turks e Caicos	Saint Kitts e Nevis
Barbuda	Isola Vergini britanniche	Salomone
Belize	Isola Vergini statunitensi	Samoa
Bermuda	Jersey (Isole del Canale)	Saint Lucia
Brunei	Kiribati (ex Isole Gilbert)	Saint Vincent e Grenadine
Filippine	Libano	Sant'Elena
Gibilterra	Liberia	Sark (Isole del Canale)
Gibuti (ex Afar e Issas)	Liechtenstein	Seychelles
Grenada	Macao	Tonga
Guatemala	Maldiva	Tuvalu (ex Isole Ellice)
Guernsey (Isole del Canale)	Malesia	Vanuatu
Altri Paesi ricompresi negli Stati e territori black list, con specifiche esclusioni		
Bahrein	Con esclusione delle società che svolgono attività di esplorazione, estrazione e raffinazione nel settore petrolifero.	
Emirati Arabi Uniti	Con esclusione delle società operanti nei settori petrolifero e petrolchimico assoggettate a imposta.	
Monaco	Con esclusione delle società che realizzano almeno il 25% del fatturato fuori dal Principato.	
Singapore	Con esclusione della Banca Centrale e degli organismi che gestiscono anche le riserve ufficiali dello Stato.	
Altri Paesi considerati black list, solo in relazione ad alcune strutture		
Angola	Con riferimento alle società petrolifere che hanno ottenuto l'esenzione dall' <i>Oil Income Tax</i> , alle società che godono di esenzioni o riduzioni d'imposta in settori fondamentali dell'economia angolana e per gli investimenti previsti dal <i>Foreign Investment Code</i> .	
Antigua	Con riferimento alle <i>international business companies</i> , esercenti le loro attività al di fuori del territorio di Antigua, quali quelle di cui all' <i>International Business Corporation Act</i> , n. 28/1982, nonché con riferimento alle società che producono prodotti autorizzati, quali quelli di cui alla locale L. n. 18/1975.	
Costarica	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, nonché con riferimento alle società esercenti attività ad alta tecnologia.	
Dominica	Con riferimento alle <i>international companies</i> esercenti l'attività all'estero.	
Ecuador	Con riferimento alle società operanti nelle <i>Free Trade Zones</i> che beneficiano dell'esenzione dalle imposte sui redditi.	
Giamaica	Con riferimento alle società di produzione per l'esportazione che usufruiscono dei benefici fiscali dell' <i>Export Industry Encourage Act</i> e alle società localizzate nei territori individuati dal <i>Jamaica Export Free Zone Act</i> .	
Kenia	Con riferimento alle società insediate nelle <i>Export Processing Zones</i> .	
Mauritius	Con riferimento alle società "certificate" che si occupano di servizi all'export, espansione industriale, gestione turistica, costruzioni industriali e cliniche e che sono soggette a corporate tax in misura ridotta, alle <i>Off-Shore Companies</i> e alle <i>International Companies</i>.	
Panama	Con riferimento alle società i cui proventi affluiscono da fonti estere, secondo la legislazione di Panama, alle società situate nella <i>Colon Free Zone</i> e alle società operanti nelle <i>Export Processing Zones</i> .	
Portorico	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie ed alle società previste dal <i>Puerto Rico Tax Incentives Act</i> del 1988 o dal <i>Puerto Rico Tourist Development Act</i> del 1993.	
Svizzera	Con riferimento alle società non soggette alle imposte cantonali e municipali, quali le società holding, ausiliarie e "di domicilio".	
Uruguay	Con riferimento alle società esercenti attività bancarie e alle holding che esercitano esclusivamente attività off-shore.	

Spese di vitto e alloggio

A seguito dell'abrogazione del regime di indetraibilità dell'Iva assolta sulle prestazioni alberghiere e sulla somministrazione di alimenti e bevande, l'Iva è detraibile, purché le relative spese siano inerenti all'attività di impresa o di arte e professione. Le spese relative a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, diverse dalle spese di vitto e alloggio sostenute per le trasferte effettuate fuori dal territorio comunale dai dipendenti e dai collaboratori, sono deducibili nella misura del 75%.

Le spese per alberghi e ristoranti qualificabili come spese di rappresentanza sono soggette a una doppia limitazione per la deduzione. In primo luogo c'è il limite del 75% del costo, in quanto spese di ospitalità, e in secondo luogo ci sono le percentuali dei ricavi e degli altri proventi derivanti dall'attività caratteristica proprie delle spese di rappresentanza.

SPESE DI VITTO E ALLOGGIO		
IVA		
Imprese e professionisti	Prestazioni alberghiere e di ristorazione.	<ul style="list-style-type: none"> • IVA detraibile 100%. • Principio di inerenza.
	Spese di rappresentanza.	IVA indetraibile ⁶ .
Imposte dirette		
Imprese	Prestazioni alberghiere e di ristorazione.	Deducibile il 75% ¹ .
	Spese di rappresentanza.	Deducibile il 75% , purché rispettino i criteri di inerenza e congruità stabiliti con decreto ²⁻³ .
Professionisti	Prestazioni alberghiere e di ristorazione.	Deducibile il 75% , nel limite del 2% dei compensi percepiti ⁴ .
	Spese di rappresentanza.	Deducibile il 75% , nel limite del 1% dei compensi percepiti ⁴⁻⁵ .
	Inerenti la partecipazione a convegni, congressi e simili.	Deducibile il 50% del 75% delle spese.
	Sostenute dal committente per conto del professionista ⁷ .	Indeducibile il 100% .
Spese per dipendenti e collaboratori	Trasferte effettuate fuori dal territorio comunale.	<ul style="list-style-type: none"> • Deducibile il 100%: <ul style="list-style-type: none"> - ammontare giornaliero fino a € 180,76, per trasferte in Italia; - ammontare giornaliero fino a € 258,23, per trasferte all'estero.

Note	<ol style="list-style-type: none"> 1. Il limite è applicabile anche alle spese sostenute da dipendenti e collaboratori per trasferte nel territorio comunale e per le spese sostenute dai soci di società di persone (non amministratori). 2. Sono comunque deducibili le spese relative a beni distribuiti gratuitamente di valore unitario non superiore a € 50,00. 3. Le spese per vitto e alloggio qualificabili come spese di rappresentanza devono essere assoggettate: <ul style="list-style-type: none"> - in via preliminare, al limite di deducibilità del 75% previsto per le spese alberghiere e di somministrazioni di alimenti e bevande; - successivamente al limite di congruità, sommato alle altre spese di rappresentanza. 4. Purché le spese siano inerenti all'attività artistica o professionale. 5. Il costo delle prestazioni alberghiere e somministrazione di alimenti e bevande, deducibile nel limite teorico del 75%, qualora si configuri come spesa di rappresentanza, deve rispettare anche l'ulteriore parametro dell'1% dei compensi ritratti nel periodo d'imposta. 6. Tranne quelle sostenute per l'acquisto di beni di costo unitario non superiore a € 50,00 (fino al 12.12.2014 € 25,82). 7. Le prestazioni alberghiere e di somministrazione di alimenti e bevande acquistate direttamente dal committente non costituiscono compensi in natura per il professionista. I professionisti non devono, pertanto, "riaddebitare" in fattura tali spese al committente e non possono considerare il relativo ammontare quale componente di costo deducibile dal proprio reddito di lavoro autonomo. La disposizione in esame trova applicazione dal 1.01.2015.
-------------	---

Rilevazione delle imposte

Le scritture contabili successive al bilancio e alla dichiarazione dei redditi riguardano molteplici aspetti attinenti alla gestione del periodo d'imposta precedente. Fra le principali, si ricordano la rilevazione delle imposte a debito o a credito e le operazioni di destinazione dell'utile o di copertura di perdite. Inoltre, occorrerà effettuare gli ordinari giroconti concernenti, tra gli altri, le esistenze iniziali di magazzino, i ratei ed i risconti, i conti "fornitori per fatture da ricevere" e "clienti per fatture da emettere".

Le società e gli enti il cui bilancio o rendiconto deve essere approvato, per legge o per statuto, da un'assemblea o da altri organi, possono inserire nelle scritture contabili tutti gli aggiornamenti consequenziali all'approvazione stessa, fino al termine stabilito per la presentazione della dichiarazione. A tale proposito, tutte le componenti di reddito devono essere conteggiate nell'esercizio di riferimento, fatta eccezione per quei costi e ricavi che non siano ancora noti al momento di redazione e presentazione della dichiarazione dei redditi.

Esempio n. 1

Imposte a debito con pagamento in unica soluzione

		31.12.n						
E E 22 a E E 22 a	P C II 4 bis P C II 4 bis P C II 4 bis P D 12	Diversi	a	Diversi		10.000,00		
		Ires dell'esercizio non deducibili fiscalmente			6.500,00			
		Irap dell'esercizio non deducibili fiscalmente			3.500,00			
		Acconto Irap	a		3.000,00			
		Acconto Ires	a		5.000,00			
P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis	P C IV 1	Credito ritenute d'acconto su interessi attivi	a		500,00	5.500,00		
		Erario c/imposte	a		1.500,00			
		<i>Rilevazione imposte anno n</i>						
		Diversi	a	Banca c/c ordinario				
		Erario c/imposte			1.500,00			
		Acconto Irap			2.500,00			
		Acconto Ires		1.500,00				
		<i>Versamento saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1) in unica soluzione.</i>						
		16.06.n+1						

Esempio n. 2

Modello F24 versamento imposte

SEZIONE ERARIO						
	codice tributo	rateazione/regione/prov./mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
IMPOSTE DIRETTE - IVA	2003	0101	2014	1.000,00	,	,
RITENUTE ALLA FONTE	2001	0101	2015	1.500,00	,	,
ALTRI TRIBUTI ED INTERESSI				,	,	,
				,	,	,
				,	,	,
codice ufficio	codice atto			SALDO (A-B)		
TOTALE A				2.500,00	B	2.500,00
- omissis -						
SEZIONE REGIONI						
codice regione	codice tributo	rateazione/mese rif.	anno di riferimento	importi a debito versati	importi a credito compensati	
10	3800	0101	2014	500,00	,	,
10	3812	0101	2015	2.500,00	,	,
				,	,	,
				,	,	,
TOTALE E				3.000,00	F	3.000,00

Esempio n. 3

Imposte a debito con pagamento in 2 rate¹

		16.06.n+1					
P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c ordinario		2.750,00	
		Erario c/imposte			750,00		
		Acconto Irap			1.250,00		
		Acconto Ires			750,00		
P D 12 P C II 4 bis P C II 4 bis E C 17	P C IV 1	<i>Versamento 1ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto (n+1)</i>					2.759,08
		16.07.n+1					
		Diversi	a	Banca c/c ordinario			
		Erario c/imposte			1.500,00		
		Acconto Irap			2.500,00		
		Acconto Ires			1.500,00		
		Interessi passivi			9,08		
		<i>Versamento 2ª rata saldo imposte anno (n) e 1° acconto anno (n+1)</i>					

Nota¹

- 16.06.2015 e 16.07.2015 per persona fisica e contribuente diverso da persona fisica non soggetto a studi di settore.
- 6.07.2015 e 20.08.2015 per contribuente diverso da persona fisica soggetto a studi di settore.

Riapertura dei ratei, risconti e delle rimanenze

I costi e i ricavi sospesi o anticipati in un esercizio tramite la tecnica contabile dei ratei e risconti devono incidere sul risultato dell'esercizio successivo. A tal fine, pertanto, i ratei e i risconti devono essere riaperti nella contabilità dell'esercizio successivo e girati ai rispettivi conti di costo e ricavo al momento della loro manifestazione finanziaria (ovvero all'inizio del periodo d'esercizio).

Le rimanenze finali di un periodo, costituiscono le rimanenze iniziali del periodo successivo. Pertanto, le rimanenze finali devono essere girate contabilmente nell'esercizio successivo al conto rimanenze iniziali.

Esempio n. 1

Giroconto ratei

		• Prima soluzione			
		31.04.n+1			
P E E C 17 E B 8		Ratei passivi	a	Diversi	
			a	Interessi passivi su mutui	5.000,00
			a	Locazioni per la produzione	1.500,00
		<i>Destinazione ratei passivi.</i>			
		• Seconda soluzione			
		31.01. n+1			
P E E C 17	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	
		Ratei passivi			5.000,00
		Interessi passivi su mutui			5.000,00
		<i>Pagamento interessi passivi su mutuo, rata posticipata bimestrale.</i>			
		31.03. n+1			
P E E B 8	P C IV 1	Diversi	a	Banca c/c	
		Ratei passivi			1.500,00
		Locazioni per la produzione			1.500,00
		<i>Pagamento canone di locazione semestrale posticipato.</i>			

Esempio n. 2

Giroconto risconti

		30.04.n+1			
E B 7 E B 8 E B 8	P D	Diversi	a	Risconti attivi	
		Spese di assicurazione			2.500,00
		Locazioni per la vendita			1.500,00
		Canoni di leasing per la produzione			3.000,00
		<i>Destinazione risconti attivi.</i>			

Esempio n. 3

Giroconto esistenze iniziali di magazzino

		30.04.n+1			
E B 11 E A 2	P C I 4 P C I 4	Diversi	a	Diversi	
		Merci c/esistenze iniziali			8.000,00
		Prodotti finiti c/esistenze iniziali			6.000,00
		a		Merci	8.000,00
		a		Prodotti finiti	6.000,00
		<i>Giroconto esistenze iniziali di magazzino.</i>			

Riapertura dei conti fatture da emettere e da ricevere

Le scritture di riapertura comprendono l'apertura dei conti patrimoniali. Tra questi rientrano le voci utilizzate nell'esercizio precedente per imputare, in base al principio di competenza economica, i costi e i ricavi rappresentati dai beni già ricevuti o già consegnati per i quali non è stata ancora emessa la relativa fattura. Le voci "Fornitori c/fatture da ricevere" e "Clienti c/fatture da emettere" sono chiuse contabilmente al momento della ricezione o emissione della fattura: si utilizzano tali conti invece del relativo costo o ricavo derivante dall'operazione, già imputato nell'esercizio precedente in base al momento di trasferimento del titolo di proprietà dei beni. Solo l'eventuale differenza tra i dati rilevati alla chiusura dell'esercizio e i dati della fattura genera un componente di reddito positivo o negativo. Se, invece, i due valori coincidono, si genera una variazione numeraria che non produce effetti sulla formazione del risultato economico di periodo.

Esempio n. 1

Giroconto "fornitori per fatture da ricevere"

E B 6 P C II 4 bis	P D 7	• Prima soluzione			
		31.01.n+1			
		Diversi	a	Fornitore Bianchi	
		Merci c/acquisti			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi			
		31.01.n+1			
P D 7	E B 6	Fornitori per fatture da ricevere	a	Merci c/acquisti	1.000,00
		Giroconto fornitori per fatture da ricevere.			
		• Seconda soluzione			
		31.01. n+1			
P D 7	P D 7	Diversi	a	Fornitore Bianchi	1.220,00
		Fornitori per fatture da ricevere			1.000,00
		IVA c/acquisti			220,00
		Registrata fattura n. 20 Bianchi Luigi			

Esempio n. 2

Giroconto "clienti per fatture da emettere"

P C II 1	E A 1 P D 12	• Prestazione di servizi			
		3.01.n+1			
		Cliente Verdi	a	Diversi	
				Clienti per fatture da emettere	1.000,00
				IVA c/vendite	220,00
		Registrata fattura n. 6 Verdi Mario			
		• Cessione di beni (IVA su vendite già rilevata nell'anno precedente)			
		3.01. n+1			
P C II 1	P C II 1	Cliente Rossi	a	Clienti per fatture da emettere	2.440,00
		Registrata fattura di vendita n. 7 Paolo Rossi			

Adeguamento agli studi di settore

L'adeguamento agli studi di settore, per i periodi d'imposta diversi da quelli in cui trova applicazione per la prima volta lo studio, ovvero le modifiche conseguenti alla revisione del medesimo, è effettuato a condizione che il contribuente versi una **maggiorazione del 3%**, calcolata sulla differenza tra ricavi o compensi derivanti dall'applicazione degli studi e quelli annotati nelle scritture contabili. Tale maggiorazione, dovuta se lo scostamento è superiore al 10%, deve essere versata entro il termine per il versamento a saldo dell'imposta sul reddito anche in forma rateizzata.

Nei confronti dei contribuenti soggetti agli studi di settore che dichiarano, anche per effetto dell'adeguamento, ricavi o compensi pari o superiori a quelli risultanti dall'applicazione degli studi medesimi, sono preclusi gli accertamenti basati sulle presunzioni semplici; sono ridotti di un anno i termini di decadenza per l'attività di accertamento; la determinazione sintetica del reddito complessivo è ammessa a condizione che il reddito complessivo accertabile ecceda di almeno 1/3 quello dichiarato.

La disposizione si applica a condizione che il contribuente abbia regolarmente assolto gli obblighi di comunicazione dei dati rilevanti ai fini dell'applicazione degli studi di settore, indicando **fedelmente** tutti i dati previsti e sulla base dei dati comunicati, e che risulti **congruo e coerente** con gli specifici indicatori previsti dai decreti di approvazione dello studio di settore o degli studi di settore applicabili (regime premiale applicabile ai 91 studi di settore individuati dal Provv. Ag. Entrate 25.06.2014).

MAGGIORAZIONE DOVUTA

- I contribuenti che applicano gli studi di settore a regime subiscono un aggravio nell'ipotesi in cui l'adeguamento necessario al raggiungimento della congruità superi una determinata soglia massima di tolleranza.
- La maggiorazione affranca tutti i settori impositivi coinvolti nell'adeguamento.

Codice tributo per il versamento in F24

Persone fisiche:

4726 (anno di riferimento 2014)

Altri soggetti:

2118 (anno di riferimento 2014)

Il versamento deve essere effettuato entro il termine per il pagamento delle imposte.

Esempio n. 1

Calcolo della maggiorazione dovuta

Ricavi o compensi derivanti dalle scritture € 100.000,00	X 10%	= 10.000,00	A
Maggiori somme per adeguamento		= 15.000,00	B
Se B è maggiore di A, è dovuta la maggiorazione del 3% su B (Circ. Ag. Entrate 10/E/2005)		= 450,00	Importo dovuto

Esempio n. 2

Scritture contabili dell'adeguamento agli studi di settore

		16.06.n+1		
E E 21	P D 12	Diversi	a	Debiti tributari
		Imposte eser. preced. non deduc. fiscalmente		7.860,00
E B 14		Sopravv. passive non deducibili fiscalmente		450,00
		Adeguamento studi settore per Ires, Irap e IVA più maggiorazione (3% di € 15.000,00).		8.310,00

Esempio n. 3

Indicazione dell'adeguamento sul registro IVA

Ditta

Rossi S.r.l.
Via Milano, n. 105
25100 Brescia (BS)
C.F. e P.IVA 01234560789

Registro IVA delle fatture di vendita

Periodo: ottobre-dicembre 2014

Pagina n. 4/2014

- omissis -

Data	Causale	Descrizione
		Studi di settore anno di imposta: 2014
31.12.2014	Adeguamento	Importo maggior ricavo: € 15.000,00
		IIVA maggior ricavo: € 3.300,00 (Aliquota media 22%)
		Importo maggiorazione: € 450,00

Omesso deposito del bilancio

Gli amministratori delle società di capitali e delle cooperative sono tenuti a depositare il bilancio nel Registro delle Imprese competente per territorio entro 30 giorni dalla sua approvazione. Il mancato adempimento comporta la sanzione prevista dall'art. 2630 C.C., aumentata di 1/3. È ammessa la sanatoria della violazione commessa mediante il pagamento di una somma ridotta, pari a 1/3 del massimo della sanzione prevista o, se più favorevole, al doppio del minimo. In caso di ritardato o omesso deposito del bilancio, la sanzione ammonta a € 91,56 se il deposito avviene entro 30 giorni e a € 274,66 se avviene oltre.

CONVOCAZIONE ASSEMBLEA SOCI	Adempimento	È compito degli amministratori convocare l'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio di esercizio.
	Sanzioni	La sanzione amministrativa per l'omessa convocazione, applicabile agli amministratori e ai sindaci, varia da € 1.032,00 a € 6.197,00. Spetta alla Camera di Commercio sanzionare le eventuali irregolarità legate all'omessa convocazione dell'assemblea dei soci per l'approvazione del bilancio.
DEPOSITO REGISTRO IMPRESE	Termine	30 giorni dalla data di approvazione del bilancio .

Tavola riepilogativa

Sanzioni ritardato o omesso deposito al Registro delle Imprese del bilancio

Violazione (Art. 2630 C.C.)	Adempimento	Sanzione		Sanzione in misura ridotta ¹
<ul style="list-style-type: none"> • Omesse denunce, comunicazioni o depositi presso il Registro delle Imprese • Omessa indicazione negli atti, nella corrispondenza e nella rete telematica delle informazioni⁴ prescritte dall'art. 2250, cc. 1, 2, 3, 4 C.C. 	Entro 30 giorni dalla scadenza²	Min	€ 34,33	€ 68,66
		Max	€ 344,00	
	Oltre 30 giorni dalla scadenza	Min	€ 103,00	€ 206,00
		Max	€ 1.032,00	
Omesso deposito dei bilanci ³	Adempimento entro 30 giorni dalla scadenza²	Min	€ 45,78	€ 91,56
		Max	€ 458,67	
	Adempimento oltre 30 giorni dalla scadenza	Min	€ 137,33	€ 274,66
		Max	€ 1.376,00	

Note

1. In caso di accertamento è ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di 60 giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione (art. 16 L. n. 689/1981).
2. Sanzione ridotta a 1/3.
3. Sanzione aumentata di 1/3.
4. Negli atti e nella corrispondenza delle società soggette all'obbligo dell'iscrizione nel Registro delle Imprese devono essere indicati la **sede** della società e l'**ufficio del Registro delle Imprese** presso il quale questa è iscritta e il numero d'iscrizione.
Il **capitale** delle società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata deve essere negli atti e nella corrispondenza indicato secondo la somma effettivamente versata e quale risulta esistente dall'ultimo bilancio.
Dopo lo scioglimento delle società deve essere espressamente indicato negli atti e nella corrispondenza che la società è in liquidazione.
Negli atti e nella corrispondenza delle società per azioni ed a responsabilità limitata deve essere indicato se queste hanno un **unico socio**.

Tassi di usura

*Il Ministero dell'Economia ha comunicato i tassi di interesse effettivi globali medi, rilevati ai sensi della legge sull'usura, per le operazioni che saranno effettuate nel periodo che intercorre **tra il 1.07.2015 e il 30.09.2015**.*

Categorie di operazioni	Classi di importo in unità di euro	Tassi medi	Tassi soglia
Aperture di credito in conto corrente	Fino a € 5.000,00	11,64	18,5500
	Oltre € 5.000,00	9,85	16,3125
Scoperti senza affidamento	Fino a € 1.500,00	15,95	23,9375
	Oltre € 1.500,00	14,99	22,7375
Anticipi e sconti commerciali	Fino a € 5.000,00	9,72	16,1500
	Da € 5.000,00 a € 100.000,00	7,89	13,8625
	Oltre € 100.000,00	5,09	10,3625
Factoring	Fino a € 50.000,00	6,15	11,6875
	Oltre € 50.000,00	4,07	9,0875
Crediti personali		11,54	18,4250
Altri finanziamenti alle famiglie e alle imprese		10,58	17,2250
Prestiti contro cessione del quinto dello stipendio e della pensione	Fino € 5.000,00	12,20	19,2500
	Oltre € 5.000,00	11,37	18,2125
Leasing autoveicoli e aeronavali	Fino a € 25.000,00	7,00	12,7500
	Oltre € 25.000,00	6,87	12,5875
Leasing immobiliare	A tasso fisso	5,43	10,7875
	A tasso variabile	4,04	9,0500
Leasing strumentale	Fino € 25.000,00	8,52	14,6500
	Oltre € 25.000,00	4,89	10,1125
Credito finalizzato all'acquisto rateale	Fino a € 5.000,00	12,32	19,4000
	Oltre € 5.000,00	9,66	16,0750
Credito revolving	Fino € 5.000,00	16,65	24,6500
	Oltre € 5.000,00	12,92	20,1500
Mutui con garanzia ipotecaria	A tasso fisso	3,96	8,9500
	A tasso variabile	3,13	7,9125

Avvertenza

- Ai fini della determinazione degli interessi usurari, i tassi rilevati devono essere aumentati di 1/4, cui si aggiunge un margine di ulteriori 4 punti percentuali.
- La differenza tra il limite e il tasso medio non può superare gli 8 punti percentuali.

SCADENZARIO

Principali adempimenti mese di luglio 2015

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione	
Mercoledì 1 luglio	DURC	Nuova procedura di rilascio - Dal 1.07.2015 è operativa la nuova procedura di rilascio on line del DURC (D.M. 30.01.2015).	
Lunedì 6 luglio	Imposte dirette	<p>Unico 2015¹ - Termine entro il quale è possibile effettuare, senza maggiorazione, i versamenti che risultano dai modelli di dichiarazione Unico e Irap per tutti i contribuenti (persone fisiche e non) che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, indipendentemente dall'esistenza di cause di esclusione o di inapplicabilità, e che dichiarano ricavi o compensi non superiori al limite stabilito dalla legge.</p> <p>Società di comodo¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2014 e di 1° acconto 2015, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Acconto 20%¹ - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi"¹ - Termine di versamento, senza maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2014 da parte dei sostituti d'imposta interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p>	
	IVA	Versamento¹ - Versamento IVA anno 2014 per i contribuenti interessati dagli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2015.	
	Cedolare secca	Versamento¹ - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore.	
	Studi di settore	Versamento¹ - Termine di versamento di Irpef, Ires, Irap e IVA relative ai maggiori ricavi o compensi nella dichiarazione dei redditi e dell'eventuale maggiorazione del 3% per effetto dell'adeguamento spontaneo agli studi di settore, senza interessi.	
	Immobili all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, senza maggiorazione (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).	
	Attività finanziarie all'estero	Versamento¹ - Termine di versamento, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, senza maggiorazione (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).	
	Riallineamento valori fiscali in caso di operazioni straordinarie	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento, in unica soluzione, dell'imposta sostitutiva per i soggetti Ires interessati dagli studi di settore con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che effettuano il riallineamento dei valori fiscali in occasione di operazioni straordinarie (art. 15, cc. 10-12 D.L. 185/2008), senza maggiorazione.	
	Riconoscimento maggiori valori attribuiti in bilancio	Imposta sostitutiva¹ - Versamento rata dell'imposta sostitutiva delle imposte dirette e dell'Irap per il riconoscimento fiscale dei maggiori valori attribuiti in bilancio in occasione di operazioni di conferimento d'aziende, fusioni e scissioni per i soggetti interessati dagli studi di settore (art. 1, cc. 46-47 L. 244/2007).	
	Riallineamento per società in consolidato o trasparenza	Imposta sostitutiva¹ - Termine di versamento dell'imposta sostitutiva dell'Ires, senza maggiorazione, per le società aderenti al consolidato fiscale o in regime di trasparenza fiscale che hanno riallineato i valori civilistici a quelli fiscali e che sono interessate dagli studi di settore (art. 1, c. 49 L. 244/2007).	
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	Versamento¹ - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese interessate dagli studi di settore, già iscritte al Registro delle Imprese, senza la maggiorazione dello 0,40%.	
	Inps		Contributi Gestione Separata¹ - Termine per effettuare il versamento, senza l'applicazione di interessi, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps interessati dagli studi di settore.
			Contributi artigiani e commercianti¹ - Termine per il versamento dei contributi Ivs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, senza maggiorazione, per i contribuenti che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore. Per i soci di S.r.l. iscritti alla Gestione Inps artigiani o commercianti, qualora la S.r.l. sia soggetta agli studi di settore, ma non sia in regime di trasparenza fiscale, la Ris. Agenzia delle Entrate 25.09.2013, n. 59 (anche se con riferimento ai danni del sisma 2012) ha precisato che il differimento interessa esclusivamente il versamento dei contributi Inps, mentre le imposte dovute (es. Irpef e relative addizionali, cedolare secca) rimangono alle ordinarie scadenze (16.06, ovvero 16.07 con lo 0,4%), in quanto non dipendono direttamente dal reddito dichiarato dalla società partecipata.
Martedì 7 luglio	Imposte dirette	Mod. 730 - Entro il 7.07.2015 il contribuente presenta al proprio sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato la dichiarazione Mod. 730 e la busta contenente il Mod. 730-1 per la scelta della destinazione dell'8, 5 e 2 per mille dell'Irpef. Il sostituto d'imposta/Caf o professionista abilitato rilascia ricevuta dell'avvenuta presentazione della dichiarazione e della busta da parte del contribuente e trasmette telematicamente all'Agenzia delle Entrate le dichiarazioni predisposte. Entro il 7.07.2015 il contribuente riceve dal sostituto d'imposta, Caf o professionista abilitato copia della dichiarazione Mod. 730 e il prospetto di liquidazione Mod. 730-3.	
Venerdì 10 luglio	Inps	Lavoratori domestici - Termine di versamento dei contributi previdenziali/assistenziali a cadenza trimestrale relativi ai lavoratori domestici.	



Previdenza

Fondo Mario Negri - Fondo A. Pastore (ex fondo Previr) - Fondo Mario Besusso - Versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali ai fondi di diritto privato dei dirigenti di commercio relativi al 2° trimestre 2015.

Principali adempimenti mese di luglio 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Mercoledì 15 luglio	IVA	<p>Registrazione - Per le fatture emesse nel corso del mese precedente, di importo inferiore a € 300,00, può essere annotato entro oggi, con riferimento a tale mese, in luogo di ciascuna fattura, un documento riepilogativo.</p> <p>Registrazione - Le operazioni per le quali è rilasciato lo scontrino fiscale o la ricevuta, per effetto dell'equiparazione tra scontrino e ricevuta, effettuate in ciascun mese solare, possono essere annotate, con unica registrazione, nel registro dei corrispettivi entro oggi.</p> <p>Fattura cumulativa - Per le operazioni (comprese le prestazioni di servizi) effettuate nello stesso mese solare, nei confronti di un medesimo soggetto, è possibile emettere un'unica fattura entro il giorno 15 del mese successivo all'effettuazione delle operazioni.</p> <p>Operazioni con l'estero - Entro il giorno 15 del mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione deve essere emessa: la fattura relativa alle cessioni intracomunitarie non imponibili; la fattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" rese a soggetti passivi non stabiliti in Italia; l'autofattura relativa alle prestazioni di servizi "generiche" ricevute da soggetto passivo stabilito al di fuori dell'UE. Per gli acquisti intracomunitari, in caso di mancato ricevimento della relativa fattura entro il 2° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del 3° mese successivo a quello di effettuazione dell'operazione. In caso di fattura indicante un corrispettivo inferiore a quello reale, il cessionario deve emettere l'autofattura entro il giorno 15 del mese successivo alla registrazione della fattura originaria (L. 228/2012).</p>
	Associazioni sportive dilettantistiche Ragionieri commercialisti	<p>Registrazioni - Le associazioni sportive dilettantistiche che fruiscono dell'opzione di cui all'art. 1 L. 398/1991 devono effettuare l'annotazione dei corrispettivi e dei proventi conseguiti nell'esercizio dell'attività commerciale, con riferimento al mese precedente.</p> <p>Contributi - Termine di versamento della 4ª rata dei contributi minimi e di maternità per il 2015.</p>
Giovedì 16 luglio	Imposte dirette	<p>Unico 2015 - Termine per effettuare il versamento del saldo 2014 e/o del 1° acconto 2015 delle imposte risultanti dalla dichiarazione dei redditi (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore) o della 1ª rata delle stesse in caso di rateizzazione, con l'applicazione della maggiorazione.</p> <p>Unico 2015 - I contribuenti titolari di partita IVA che hanno scelto di rateizzare le imposte e i contributi dovuti, devono versare entro oggi la relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Modello Irap 2015 - Termine di versamento del saldo 2014 e del 1° acconto 2015 dell'Irap risultante dalla dichiarazione (per le persone fisiche, le società di persone e i soggetti Ires con periodo d'imposta coincidente con l'anno solare che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore), con la maggiorazione.</p> <p>Società di comodo - Termine di versamento, in unica soluzione o della 1ª rata, della maggiorazione Ires del 10,50% a titolo di saldo 2014 e di 1° acconto 2015, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Acconto 20% - Termine per effettuare il versamento dell'acconto del 20% sui redditi a tassazione separata, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Sostituti d'imposta "minimi" - Termine di versamento, con la maggiorazione, delle ritenute sui redditi di lavoro autonomo operate nel 2014 da parte dei sostituti d'imposta non interessati dagli studi di settore che, durante l'anno, corrispondono soltanto compensi di lavoro autonomo a non più di 3 soggetti e non effettuano ritenute di importo superiore a € 1.032,92.</p> <p>Versamento ritenute - Termine ultimo per il versamento delle ritenute alla fonte operate nel mese precedente riguardanti redditi di lavoro dipendente, di lavoro autonomo, su provvigioni e su altri redditi di capitale, ovvero operate dai condomini in qualità di sostituti d'imposta.</p> <p>Dividendi - Termine di versamento, mediante Mod. F24, delle ritenute sui dividendi corrisposti nel trimestre solare precedente e deliberati dall'1.07.1998, nonché delle ritenute sui dividendi in natura versate dai soci nello stesso periodo.</p>
	IVA	<p>Liquidazione e versamento - Termine ultimo concesso ai contribuenti mensili per operare la liquidazione relativa al mese precedente e per versare l'eventuale imposta a debito.</p> <p>Versamento - Versamento IVA anno 2014 per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore che presentano la dichiarazione UNICO 2015, con la maggiorazione a titolo di interesse per ogni mese o frazione di mese successivo al 16.03.2015, con l'ulteriore maggiorazione dello 0,40%.</p> <p>Versamento - Termine di versamento della rata dell'IVA relativa all'anno d'imposta 2014 derivante dalla dichiarazione annuale con gli interessi.</p> <p>Contabilità presso terzi - Termine ultimo di cui si possono avvalere i contribuenti mensili, che affidano a terzi la tenuta della contabilità, per il calcolo del debito o credito d'imposta relativi al mese di giugno 2015, riferendosi alle registrazioni eseguite nel mese di maggio 2015.</p>
	Cedolare secca	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata (nella misura del 40%) dell'acconto dell'imposta sostitutiva dovuta (di importo complessivo pari o superiore a € 257,52), con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.</p>
	Contributo di solidarietà	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, del contributo pari al 3% del reddito eccedente € 300.000 dovuto per l'anno d'imposta 2014, con la maggiorazione.</p>
	Immobili all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sugli immobili situati all'estero (IVIE), a qualsiasi uso destinati, a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore (art. 19, c. 13-17 D.L. 201/2011).</p>
	Attività finanziarie all'estero	<p>Versamento - Termine di versamento, in unica soluzione o come 1ª rata, dell'imposta sul valore delle attività finanziarie detenute all'estero (IVAFE), a titolo di saldo 2014 e 1° acconto 2015, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore (art. 19, c. 18-22 D.L. 201/2011).</p>
	Diritto annuale C.C.I.A.A.	<p>Versamento - Termine di versamento del diritto annuale alla Camera di Commercio per le imprese che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore già iscritte al Registro delle Imprese, con la maggiorazione dello 0,40%.</p>
	Imposta sugli intrattenimenti	<p>Versamento - Versamento dell'imposta sugli intrattenimenti relativa alle attività svolte con continuità nel mese precedente.</p>
	Imposta sulle transazioni finanziarie	<p>Versamento - Termine di versamento dell'imposta sulle transazioni finanziarie dovuta sulle operazioni su strumenti finanziari derivati e su valori mobiliari poste in essere nel mese precedente (Tobin Tax).</p>

Principali adempimenti mese di luglio 2015 (segue)

Scad. 2015	Tributo Contributo	Descrizione
Giovedì 16 luglio (segue)	Inps	<p>Contributi previdenziali ed assistenziali - Versamento dei contributi relativi al mese precedente, compresa la quota mensile di Tfr al Fondo di Tesoreria Inps, mediante il Mod. F24.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Versamento del contributo previdenziale alla Gestione Separata, da parte dei committenti, sui compensi pagati nel mese precedente anche agli associati in partecipazione e ai medici in formazione specialistica.</p> <p>Contributi Gestione Separata - Termine per effettuare il versamento, con l'applicazione della maggiorazione, del saldo 2014 e acconto 2015 da parte dei professionisti senza cassa previdenziale iscritti alla Gestione Separata dell'Inps, che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Contributi artigiani e commercianti - Termine per il versamento dei contributi lvs dovuti sul reddito eccedente il minimale a saldo per il 2014 e del 1° acconto per il 2015, con la maggiorazione, per i soggetti che esercitano attività economiche per le quali non sono stati elaborati gli studi di settore.</p> <p>Agricoltura - Versamento della 1ª rata dei contributi previdenziali e assistenziali per i lavoratori autonomi in agricoltura, dovuti per il 2015.</p>
	Inps gestione ex-Enpals	<p>Versamento - Le aziende del settore dello spettacolo e dello sport devono provvedere al versamento, mediante Mod. F24, dei contributi Enpals dovuti per il periodo di paga scaduto il mese precedente.</p>
Lunedì 20 luglio	Conai	<p>Denuncia - Termine entro il quale i produttori di imballaggi devono inviare al Conai la denuncia mensile. Entro oggi deve essere presentata anche la denuncia trimestrale.</p>
Sabato 25 luglio	IVA	<p>Elenchi Intrastat - Termine per la presentazione telematica degli elenchi delle cessioni e degli acquisti intracomunitari, nonché delle prestazioni di servizi, relativi al mese e al trimestre precedente.</p>
Lunedì 27 luglio	Inps	<p>Bonus bebè - Termine di presentazione della domanda volta ad ottenere il bonus bebè per nascite, adozioni e affidamenti preadottivi avvenuti tra il 1.01.2015 e il 27.04.2015 (Circ. Inps 93/2015).</p>
Giovedì 30 luglio	Imposta di registro	<p>Contratti di locazione - Termine ultimo per versare l'imposta di registro sui nuovi contratti di locazione di immobili, con decorrenza 1° del mese, e di quella inerente ai rinnovi ed alle annualità, in assenza di opzione per il regime della cedolare secca.</p>
	Enti locali	<p>Bilanci preventivi - Termine per la deliberazione del bilancio di previsione 2015 degli enti locali (D.M. Interno 13.05.2015).</p>
Venerdì 31 luglio	Imposte dirette	<p>Unico 2015 - I soggetti non titolari di partita IVA, che hanno scelto di rateizzare le imposte derivanti dalla dichiarazione dei redditi devono effettuare il versamento della relativa rata, con gli interessi.</p> <p>Modello 770 Semplificato e Ordinario - Termine di presentazione telematica del modello 770/2015 Semplificato e del modello 770/2015 Ordinario.</p>
	IVA	<p>Fattura differita - Emissione e annotazione delle fatture differite limitatamente alle cessioni effettuate a terzi dal cessionario per il tramite del proprio cedente nel corso del mese precedente.</p> <p>Registrazione, fatturazione - Obblighi mensili di registrazione e fatturazione per le operazioni svolte nel mese.</p>
		<p>Enti non commerciali - Termine di presentazione della dichiarazione relativa agli acquisti intracomunitari registrati nel mese precedente e del versamento delle relative imposte.</p> <p>Acquisti da San Marino - Termine di invio telematico della comunicazione degli acquisti di beni effettuati da San Marino nel mese precedente, mediante il modello polivalente.</p>
		<p>Rimborsi - Termine ultimo per la presentazione, all'Ufficio competente, della domanda di rimborso, o di utilizzo in compensazione, dell'imposta a credito relativa al 2° trimestre 2015, da parte dei soggetti di cui all'art. 38-bis, c. 2 D.P.R. 26.10.1972, n. 633.</p>
	Rateazione Equitalia	<p>Riapertura - I contribuenti che hanno perso il beneficio della rateizzazione alla data del 31.12.2014 possono chiedere fino a un massimo di 72 rate (6 anni) presentando la nuova domanda entro il 31.07.2015 (art. 10, c. 12-quinquies D.L. 192/2014).</p>
	Libro unico del lavoro	<p>Adempimento - Termine entro il quale effettuare le scritturazioni obbligatorie sul libro unico del lavoro con riferimento al mese precedente.</p>
	Inps	<p>Flusso UniEmens - Termine di invio del flusso UniEmens per denunciare le retribuzioni e le contribuzioni dovute per i lavoratori dipendenti, per i collaboratori, nonché per i lavoratori dello spettacolo e dello sport, riferite al mese precedente.</p> <p>Agricoltura - Termine di presentazione della denuncia trimestrale della manodopera agricola (DMAG Unico) relativa al 2° trimestre 2015.</p>
	Agenti	<p>Adempimenti - Termine ultimo per la consegna all'agente, da parte del preponente, dell'estratto conto delle provvigioni dovute relative al trimestre precedente. Entro lo stesso termine, le provvigioni liquidate devono essere pagate all'agente.</p>
	Agcm (Antitrust)	<p>Contributo - Termine di versamento del contributo 2015 all'Autorità garante della concorrenza e del mercato per le società di capitali con ricavi totali superiori a € 50.000.000 (Delibera Agcm 28.01.2015).</p>
	Note	<p>1. I contribuenti tenuti ai versamenti risultanti dalle dichiarazioni dei redditi, da quelle in materia di imposta regionale sulle attività produttive e dalla dichiarazione unificata annuale, entro il 16.06.2015, che esercitano attività economiche per le quali sono stati elaborati gli studi di settore e che dichiarano ricavi o compensi di ammontare non superiore al limite stabilito per ciascuno studio di settore dal relativo decreto di approvazione del Ministro dell'economia e delle finanze, effettuano i predetti versamenti:</p> <ul style="list-style-type: none"> - entro il giorno 6.07.2015, senza alcuna maggiorazione; - dal 7.07.2015 al 20.08.2015, maggiorando le somme da versare dello 0,40% a titolo di interesse corrispettivo. <p>La proroga riguarda sia i soggetti che esercitano attività per le quali sono stati approvati gli studi di settore, sia coloro che presentano cause di inapplicabilità o esclusione dagli stessi, compresi i soggetti che adottano il regime fiscale di vantaggio per l'imprenditoria giovanile e i lavoratori in mobilità, i soggetti che determinano il reddito forfettariamente, nonché i soci di società di persone e di società di capitali in regime di trasparenza.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Se il termine scade in giorno festivo, è prorogato di diritto al giorno seguente non festivo (art. 2963, c. 3 C.C.). • L'art. 18, c. 1 D. Lgs. 9.07.1997, n. 241 prevede che i versamenti che scadono di sabato o di giorno festivo sono tempestivi se effettuati il 1° giorno lavorativo successivo. • I termini di presentazione e di trasmissione della dichiarazione che scadono di sabato sono prorogati d'ufficio al 1° giorno feriale successivo (art. 2, c. 9 D.P.R. 322/1998). • Gli adempimenti e i versamenti previsti da disposizioni relative a materie amministrate da articolazioni del Ministero dell'Economia e delle Finanze, comprese le Agenzie fiscali, ancorché previsti in via esclusivamente telematica, ovvero che devono essere effettuati nei confronti delle medesime articolazioni o presso i relativi uffici, i cui termini scadono di sabato o di giorno festivo, sono prorogati al 1° giorno lavorativo successivo [art. 7, c. 2, lett. l) D.L. 13.05.2011, n. 70].